



CORECOM
Comitato Regionale per le Comunicazioni
VENETO



PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018

E PREVISIONE FINANZIARIA

Approvato dal Comitato nella seduta del 15 Settembre 2017



CORECOM
Comitato Regionale per le Comunicazioni
VENETO

Componenti del Corecom del Veneto

Gualtiero MAZZI (Presidente), Nerino CHIEREGHIN, Fabrizio COMENCINI, Marco MAZZONI NICOLETTI, Luigi PERISSINOTTO.

Servizio per le Comunicazioni del Consiglio regionale del Veneto

Dirigente Capo: Claudio Giulio Rizzato

Ufficio Diritti della Persona

Dirigente: Stefano Amadi

Per avere informazioni sulle attività del Corecom è possibile consultare il sito internet del Corecom: <http://corecom.consiglioveneto.it/corecom/>

INDICE

Introduzione: le molteplici funzioni del Corecom	pag. 1
Capitolo primo	
Vigilanza e controllo sul sistema dell'informazione regionale	pag. 7
Capitolo secondo	
Consulenza per gli organi regionali	pag. 11
Capitolo terzo	
Sostegno alle imprese	pag. 12
Capitolo quarto	
Tutela e supporto ai cittadini	pag. 14
Capitolo quinto	
Attività di comunicazione, informazione e formazione	pag. 20
Allegato 1	
Previsione finanziaria	pag. 22
Allegato 2	
Personale	pag. 23

INTRODUZIONE: LE MOLTEPLICI FUNZIONI DEL CORECOM

1.1 Premessa

I Comitati regionali per le Comunicazioni (Corecom) sono organi del tutto peculiari nel panorama nazionale, in quanto esercitano una pluralità di funzioni – anche molto diverse tra loro – in ragione di rapporti specifici con la Regione di appartenenza, con l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom).

La legge regionale n. 18 del 2001, istitutiva del Corecom Veneto, lo definisce quale organo di consulenza e di gestione della Regione e di controllo in materia di comunicazioni. Assicura quindi a livello territoriale regionale le necessarie funzioni di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni. E’, altresì, organo funzionale dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

La Legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" ha previsto la creazione dei Corecom allo scopo di assicurare le esigenze di decentramento sul territorio di alcune delle funzioni proprie dell’Agcom.

A seguito della sottoscrizione di una convenzione bilaterale del 2004, l’Agcom ha delegato al Corecom del Veneto le seguenti funzioni:

- a) la vigilanza in materia di tutela dei minori, con riferimento al settore radiotelevisivo locale;
- b) la vigilanza sul rispetto delle norme in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa in ambito locale;
- c) l’istruzione e applicazione delle procedure previste dall’articolo 32 – *quinquies* del D. Lgs. 177/2005 in materia di esercizio del diritto di rettifica, con riferimento al settore radiotelevisivo locale;
- d) l’esperimento in tema di tentativo di conciliazione obbligatorio nell’ambito delle controversie tra organismi di telecomunicazioni e utenti.

L’art. 14 della già citata legge regionale n. 18 del 2001 dispone che entro il 15 settembre di ogni anno il Corecom presenti al Consiglio regionale per la relativa approvazione, e all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) per la parte relativa alle funzioni da essa delegate, il programma di attività per l’anno successivo, con l’indicazione del relativo fabbisogno finanziario.

Fin dal giorno del suo insediamento (8 marzo 2016) il nuovo Comitato—ha voluto perseguire il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- assicurare il buon funzionamento delle funzioni proprie e di quelle delegate da Agcom;
- realizzare le condizioni organizzative, logistiche e di risorse umane necessarie per l’ottenimento delle deleghe c.d. di seconda fase da parte dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;

- promuovere l'attivazione di iniziative e strumenti per un ~~ancor~~ migliore perseguimento delle attività a favore della tutela dei minori.

Con il presente documento si intende definire il programma di attività che il Comitato intende realizzare nel corso del 2018, in un'ottica di continuità con le azioni avviate nel corso degli anni precedenti.

I compiti che il Comitato è chiamato ad assolvere sono eterogenei e derivano da fonti nazionali e regionali, legislative e regolamentari, nonché da deliberazioni dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom).

Il Corecom prosegue nell'azione di consolidare maggiormente il ruolo del Coordinamento Nazionale dei Comitati regionali per consentirne la valorizzazione del ruolo istituzionale, ai fini del migliore svolgimento dei compiti e funzioni loro affidati e del ruolo di garanzia ad essi spettante nell'ordinamento regionale e nelle attività di comunicazione.

Infine, il Programma si completa con il quadro rappresentativo del fabbisogno finanziario per il 2018 e la tabella del personale in servizio.

1.2 Funzioni del Corecom

In generale i Corecom sono titolari di funzioni proprie e, in base ad apposite convenzioni sottoscritte con l'Agcom, sono titolari di funzioni delegate di prima delega e di funzioni di seconda delega.

Nello specifico, il Corecom del Veneto è titolare di:

A) FUNZIONI PROPRIE (L.R. 18/2001)

B) FUNZIONI DELEGATE DALL'AGCOM (cd. PRIMA DELEGA)

C) mentre per le **FUNZIONI DELEGATE DALL'AGCOM (cd. SECONDE DELEGHE)** questo Comitato, è in attesa che l'Autorità dia avvio alla fase finale delle consultazioni volte al conferimento delle stesse nel corso dell'anno 2018.

Per l'esercizio delle funzioni delegate dall'Agcom il Corecom riceve dall'Autorità finanziamenti a natura vincolata, oggetto di rendicontazione alla medesima; come da specifica autorizzazione data dall'AGCOM, tali fondi potranno essere impiegati anche per le ~~sudette~~ attività propedeutiche all'esercizio delle c.d. seconde deleghe.

A) FUNZIONI PROPRIE

Il Corecom, in forza dell'articolo 11 della L.R. 18/2001 esercita le seguenti funzioni proprie:

- a) formula, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a) numeri 1) e 2) della legge 31 luglio 1997, n. 249, proposte di parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione e di ripartizione delle frequenze trasmesso alla Regione, nonché sui bacini di utenza e sulla localizzazione dei relativi impianti;
- b) formula proposte di parere sul progetto di rete televisiva senza risorse pubblicitarie di cui all'articolo 3, comma 9, della legge n. 249/1997;
- c) esprime parere preventivo sui provvedimenti che la Regione adotta per disporre agevolazioni a favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di editoria locale e di comunicazioni operanti nella regione;
- d) esprime parere preventivo sui disegni di legge regionali disciplinanti in tutto o in parte la materia rientrante nel settore delle comunicazioni;
- e) esprime ogni altro parere richiesto dagli organi regionali o previsto da leggi e regolamenti in materia di comunicazioni;
- f) cura il monitoraggio e l'analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito locale;

- g) formula proposte in ordine a forme di collaborazione fra la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, la Regione, le istituzioni e gli organismi culturali o gli organismi operanti nel settore dell'informazione, nonché sui contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate dalla Regione con i concessionari privati in ambito locale;
- h) formula proposte e assume ogni opportuna iniziativa nell'ambito delle attività di formazione e di ricerca in materia di informazione e comunicazione radiotelevisiva e multimediale, a livello regionale e locale, sentendo l'ordine dei giornalisti e dell'Associazione della stampa del Veneto, anche tramite conferenze regionali sull'informazione e comunicazione e attraverso la stipula di convenzioni con Università, organismi specializzati pubblici e privati, studiosi ed esperti;
- i) cura ricerche e rilevazioni sull'assetto e sul contesto socio-economico delle imprese operanti a livello regionale nelle comunicazioni;
- l) attua idonee forme di consultazione, sulle materie di competenza, con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con le associazioni delle emittenti private, con le associazioni dell'editoria locale, con le associazioni degli utenti, con la Commissione regionale per le pari opportunità, con l'Ordine dei giornalisti, con gli Organi dell'Amministrazione scolastica, con l'Associazione Stampa del Veneto e con gli altri eventuali soggetti collettivi interessati alle comunicazioni;
- m) cura, avvalendosi anche delle segnalazioni che i Comuni titolari del rilascio delle relative concessioni e i gestori degli impianti sono tenuti a inviare, la tenuta dell'archivio dei siti delle postazioni emittenti radiotelevisive nonché degli impianti di trasmissione e/o ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile;
- n) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103 "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva" e successive modificazioni;
- o) cura la tenuta e l'aggiornamento del Registro regionale delle imprese radiotelevisive;
- p) vigila, in collaborazione con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPAV) e gli altri organismi a ciò preposti, sul rispetto della normativa nazionale e regionale relativa ai tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non siano superati.

Il Comitato intende sensibilizzare gli organi regionali ad un maggior ricorso all'attività di consulenza del Corecom Veneto nella materia delle comunicazioni.

B) FUNZIONI DELEGATE DALL'AGCOM (CD. PRIME DELEGHE)

In base alla convenzione sottoscritta tra il Corecom del Veneto e l'Agcom in data 23 dicembre 2004, il Corecom svolge le seguenti funzioni delegate dall'Agcom:

- a) vigilanza in materia di tutela dei minori, con riferimento al settore radiotelevisivo locale;
- b) vigilanza sul rispetto delle norme in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa in ambito locale;
- c) istruzione e applicazione delle procedure previste dall'articolo 10 della legge n. 223/90 [ora sostituito dall'articolo 32 – quinquies del D. Lgs. 177/2005] in materia di esercizio del diritto di rettifica, con riferimento al settore radiotelevisivo locale;
- d) esperimento di tentativo di conciliazione obbligatorio nell'ambito delle controversie tra gestori del servizio di telecomunicazione e utenti.

C) FUNZIONI DELEGATE DALL'AGCOM (CD. SECONDE DELEGHE)

L'Agcom, con apposite Convenzioni ha decentrato ai Corecom ulteriori funzioni delegate c.d. di "seconda fase", relativamente alle seguenti materie:

- a) definizione delle controversie tra utenti e gestori dei servizi di telecomunicazione e utenti in ambito locale;
- b) tenuta del Registro degli operatori di comunicazione;
- c) vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale.

Per l'esercizio delle funzioni di cd. "seconda delega" l'Agcom attribuisce ulteriori finanziamenti.

Come detto in precedenza, il Comitato è in attesa che l'AGCOM avvii la fase finale delle trattative volte al conferimento delle seconde deleghe nel corso dell'anno 2018.

Correlato a tale obiettivo è la stipula in data 4-7 luglio 2017 della convenzione con l'Università degli Studi Padova (Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali) per la realizzazione del progetto "Adempimenti di supporto tecnico-giuridici e amministrativi finalizzati all'esercizio da parte del Corecom delle funzioni delegate e delegande dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni"

Con nota prot. n. 27139 del 18 aprile 2017 l'Autorità ha autorizzato il Corecom Veneto a utilizzare i fondi AGCOM (prime deleghe) in preparazione dell'acquisizione delle deleghe di seconda fase, consentendo pertanto il finanziamento del progetto ora descritto. A tale proposito,

la convenzione stipulata con l'Ateneo patavino prevede tre linee di attività di supporto tecnico-giuridico e amministrativo al Corecom nell'ambito delle funzioni oggetto di deleghe da parte dell'AGCOM, in particolare:

- 1) tutela di utenti/consumatori nell'ambito del sistema regionale delle TLC del Veneto, a supporto dell'attività di conciliazione obbligatoria del Comitato e delle attività tecnico-giuridiche e amministrative ad essa inerenti, che saranno individuate di comune accordo tra Corecom Veneto e Dipartimento SPGI;
- 2) in preparazione dell'acquisizione, anche in via sperimentale, delle deleghe c.d. di seconda fase, attività di supporto tecnico-giuridiche e amministrative alla definizione delle controversie tra utenti/consumatori e operatori di telecomunicazioni;
- 3) in preparazione dell'acquisizione, anche in via sperimentale, delle deleghe c.d. di seconda fase, attività di supporto alla vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale veneta.

A tale scopo, l'Università degli Studi di Padova Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali garantisce dette attività di supporto con la messa a disposizione di soggetti qualificati adeguatamente formati. Si prevede infatti in capo al Dipartimento, l'attivazione di procedure comparative per assegnare n. 2 borse di studio per lo svolgimento di attività di ricerca della durata di 6 mesi/uomo ciascuna.

PROGRAMMA DI ATTIVITA'

CAPITOLO PRIMO

Vigilanza e controllo sul sistema dell'informazione regionale

a) *Par condicio* in materia elettorale

Situazione attuale

L'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie è disciplinato da una pluralità di fonti, quali innanzitutto la Legge 28/2000 (modificata dalla Legge 313/2003), il Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo da parte delle emittenti televisive locali, approvato nel 2004 con decreto del Ministro delle Comunicazioni, e le singole delibere dell'Agcom attuative della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione. Rispetto a questa vera e propria stratificazione regolamentare, il Corecom è tenuto ad adempiere i compiti assegnati nella qualità di organo funzionale dell'Agcom.

In particolare, il Corecom organizza l'insieme delle procedure in materia di comunicazione politica e a garanzia della parità di accesso per i soggetti politici ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e a tal fine:

- interviene nel caso di segnalazioni di presunte violazioni in materia di comunicazione istituzionale e obblighi di informazione, trasmettendo i relativi atti e formulando proposte all'Agcom per l'adozione di eventuali sanzioni. Nell'ambito di questa funzione, l'attività del Corecom è caratterizzata da assoluta celerità, in quanto – a seguito della segnalazione – si deve procedere ad una istruttoria sommaria e all'instaurazione di un contraddittorio con gli interessati, contestando i fatti segnalati ed acquisendo le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive al ricevimento della contestazione. Nel caso in cui non si riesca ad addivenire ad un adeguamento da parte del soggetto che ha posto in essere la violazione degli obblighi di legge, il Corecom è tenuto alla trasmissione del verbale di accertamento – che può essere redatto anche con la collaborazione del competente Gruppo della Guardia di Finanza – all'Agcom, che provvede entro le quarantotto ore dall'accertamento della violazione decorrenti dal deposito degli atti inviati dal Corecom;
- provvede anche ad un servizio di monitoraggio delle trasmissioni di informazione, di approfondimento informativo, di comunicazione politica delle emittenti locali e della Rai regionale, con la conseguente lettura ed analisi dei dati raccolti;

- riceve e coordina le disponibilità delle emittenti radiotelevisive alla messa in onda in speciali contenitori radiotelevisivi di messaggi politici autogestiti a titolo gratuito (MAG) e le richieste di utilizzo degli stessi da parte dei soggetti politici aventi diritto; verifica i requisiti previsti dalla normativa in materia delle emittenti e dei soggetti politici che possono accedere all'utilizzo e trasmissione dei MAG nel periodo elettorale; effettua il sorteggio per la collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori predisposti dalle emittenti radiotelevisive; vigila sul rispetto delle norme sulla *par condicio* relativamente alla messa in onda dei MAG.

Obiettivi

Nel corso del 2018, forte anche dell'esperienza che sta maturando nel corso della campagna per il referendum consultivo regionale del 22 ottobre 2017, questo Comitato intende rendere maggiormente nota la propria funzione di garanzia.

Allo scopo il Corecom Veneto, quale organo funzionale dell'Agcom, intende procedere con le seguenti iniziative:

- incontri informativi riservati ai giornalisti delle emittenti radio televisive, della stampa locale, agli esponenti dei partiti politici, agli addetti alla comunicazione delle amministrazioni pubbliche, per dare notizia delle disposizioni di legge e delle deliberazioni dell'Agcom in materia di *par condicio*;
- monitoraggio della comunicazione elettorale, esteso a una parte o a tutte le emittenti televisive del Veneto (compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili) da effettuarsi avvalendosi di un istituto di ricerca, individuato a seguito di espletamento di selezione pubblica, relativamente alla lettura e all'analisi socio politica dei dati registrati negli ultimi trenta giorni della campagna elettorale e al fine di vigilare per garantire il sostanziale equilibrio tra le forze politiche in campo. Il monitoraggio sarà garantito mediante l'invio di report settimanali da parte dell'istituto di ricerca al Corecom, il quale provvederà a segnalare tempestivamente ai media monitorati gli eventuali squilibri riscontrati. Il Corecom interverrà anche nel caso di segnalazioni di soggetti esterni, in ordine alla violazione della normativa, svolgendo l'istruttoria necessaria e comunicando le eventuali infrazioni all'Agcom per l'applicazione delle sanzioni previste.

Inoltre, il Corecom continuerà ad assicurare puntualmente l'attività istruttoria per la messa a disposizione delle forze politiche di spazi radiotelevisivi per la diffusione di messaggi politici autogestiti a titolo gratuito (MAG).

Allo scopo, il Corecom riceve e coordina le disponibilità delle emittenti radiotelevisive alla messa in onda in speciali contenitori radiotelevisivi dei MAG e le richieste di utilizzo degli stessi da parte dei soggetti politici aventi diritto; verifica i requisiti previsti dalla normativa in materia delle emittenti e dei soggetti politici che possono accedere all'utilizzo e trasmissione dei MAG nel periodo elettorale; effettua il sorteggio per la collocazione dei messaggi all'interno dei singoli

contenitori predisposti dalle emittenti radiotelevisive; vigila sul rispetto delle norme sulla par condicio relativamente alla messa in onda dei MAG.

b) Accesso al sistema televisivo e radiofonico

Situazione attuale

L'art. 6 della Legge n. 103 del 1975 "*Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva*" prevede che siano riservati dalla società concessionaria, per apposite trasmissioni, tempi non inferiori al 5 per cento del totale delle ore di programmazione televisiva e al 3 per cento del totale delle ore di programmazione radiofonica, distintamente per la diffusione nazionale e per quella regionale, alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionale, alle organizzazioni associative delle autonomie locali, agli enti ed alle associazioni politiche e culturali, alle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, ai gruppi etnici e linguistici, alle confessioni religiose e loro articolazioni regionali, ai sindacati nazionali e loro articolazioni regionali, ai movimenti politici, ai partiti e gruppi rappresentati in Parlamento nel rispetto del periodo di par condicio elettorale di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28 ed ai gruppi di rilevante interesse sociale, in particolare quelli operanti nei settori educativo, assistenziale, ambientale, professionale, ricreativo, sportivo, artistico, turistico, ecc.

La legge della Regione del Veneto n. 18 del 2001 "*Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato regionale per comunicazioni (Corecom)*" sancisce all'art. 11 che il Corecom, tra le funzioni proprie, svolga anche la seguente: "*regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla legge 103 del 1975*".

In attuazione della legge istitutiva, la struttura di supporto procede all'istruttoria delle richieste pervenute e presenta una relazione al Comitato ai fini dell'adozione della graduatoria. Per garantire la più ampia pluralità di accesso, la proposta di graduatoria delle domande è formulata secondo diversi criteri, tra cui la rilevanza sociale e culturale delle tematiche proposte nel programma e attualità dell'argomento.

Il Comitato delibera quindi i piani trimestrali delle trasmissioni radiofoniche e televisive, ripartendo il tempo effettivo messo a disposizione dalla sede regionale della concessionaria pubblica RAI-Radiotelevisione italiana.

L'anno 2016 ha visto il varo del nuovo Regolamento per l'accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni regionali della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico (RAI) e relativo Disciplinare Tecnico, concordato nelle parti di carattere squisitamente operativo con la direzione della sede regionale per il Veneto.

Il rapporto instauratosi con la sede RAI ha consentito l'attivazione di un percorso agevole e sicuro per l'istruttoria volta alla messa in onda dei programmi realizzati dai soggetti individuati dalla normativa statale.

Obiettivi

Nel corso del 2018, questo Comitato intende rilanciare lo strumento dei programmi dell'accesso. Allo scopo, concorderà con la sede regionale per il Veneto della concessionaria pubblica una serie di iniziative di divulgazione volte a rendere note tale possibilità, in particolare ai gruppi ed alle associazioni di volontariato.

Inoltre, procederà ad un aggiornamento del suddetto Regolamento, al fine di ovviare ad alcune problematiche incontrate nella in questo biennio di vigenza e di adeguarlo ad alcune variazioni organizzative apportate dalla RAI.

a) Consulenza in materia di comunicazione

Situazione attuale

La legge della Regione del Veneto n. 18 del 2001 "*Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato regionale per comunicazioni (Corecom)*" definisce il Corecom quale organo di consulenza della Regione (art. 2), attribuendogli una pluralità di funzioni finalizzate proprio alla formulazione di proposte e pareri all'amministrazione regionale su tutti i provvedimenti in tema di comunicazione (art. 11, lett. a – e).

Obiettivi

Nel corso del 2018 l'attività del Corecom continuerà nel compito istituzionale di prestare la propria consulenza alle Strutture amministrative che chiedano di essere affiancate nella predisposizione di atti in tema di comunicazione, nonché nel rilascio dei pareri per atti o provvedimenti che riguardino la materia della comunicazione.

Inoltre, anche in questo ambito forte dell'esperienza che sta maturando nel corso della campagna per il referendum consultivo regionale del 22 ottobre 2017, questo Comitato intende rendere maggiormente conosciuta la propria funzione a favore di un corretto ed efficace svolgimento dell'attività comunicativa degli organi regionali.

a) Contributi alle emittenti televisive localiSituazione attuale

Nel corso del mese di agosto 2017 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva lo schema di decreto del Presidente della Repubblica, recante il nuovo "Regolamento per il riparto delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, ora in corso di registrazione da parte della Corte dei Conti prima dell'emanazione dal Capo dello Stato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Il nuovo Regolamento opera una riforma della disciplina dei contributi annuali di sostegno alle emittenti televisive e radiofoniche locali, con un'attività istruttoria ora posta integralmente in capo al Ministero dello Sviluppo Economico; viene pertanto meno il ruolo che - per quanto riguarda l'emittenza televisiva - i Corecom avevano svolto in questi anni a livello locale, dal ricevimento delle domande di partecipazione fino alla redazione della graduatoria finale. In particolare, basandosi sulla documentazione prodotta dalle singole emittenti i Corecom - dopo aver accertato la sussistenza dei requisiti di ammissibilità - procedevano all'attribuzione di un punteggio che si fondava sulla valutazione del personale occupato dalle emittenti televisive e del loro fatturato.

In vista di tale riforma, il Corecom Veneto - in una serie di incontri con le emittenti televisive locali effettuati nel corso del primo semestre del 2017 - ha raccolto suggerimenti e proposte da proporre al Ministero per la fissazione di criteri di valutazione che tengano effettivamente conto degli sforzi profusi dall'emittenza locale nel presente momento di difficoltà economica. In esito a detti incontri, il Comitato ha inviato una lettera al Presidente del Consiglio regionale, al Coordinamento Nazionale dei Corecom, al Ministero dello Sviluppo Economico e alle emittenti televisive venete.

Con detta nota, unitamente ad un'allegata tabella - redatta anche sulla scorta dei contributi scritti pervenuti da alcune emittenti televisive locali - sono state evidenziate le criticità della nuova normativa, i cui criteri appaiono insufficienti a consentire alle emittenti di continuare a competere nel mercato e a garantire un'equa distribuzione dei contributi statali.

Sono stati oggetto di perplessità criteri quali l'elevato numero di dipendenti richiesto, la mancata determinazione della durata minima dei telegiornali, il riferimento al discusso criterio dei dati di ascolto Auditel e la maggiorazione del 15 % del punteggio che verrebbe attribuito ad alcune Regioni. A proposito di tale ultimo criterio, il Comitato ha ritenuto di condividere il suggerimento - formulato da alcune emittenti - di attribuire detta maggiorazione anche a quelle emittenti che si trovino in una particolare condizione di criticità orografica (ad es., territori montuosi) per la diffusione del segnale televisivo.

b) Rimborsi relativi alla trasmissione di messaggi autogestiti a titolo gratuito (MAG)

Situazione attuale

La Legge n. 28/2000, art. 4, comma 5 prevede che sia riconosciuto un rimborso economico alle emittenti radiofoniche e televisive locali che abbiano trasmesso i messaggi autogestiti in occasione delle campagne elettorali e referendarie.

Il rimborso è erogato nei limiti delle risorse disponibili del Ministero dello Sviluppo Economico, che trasferisce le somme ai Corecom, i quali si occupano dell'istruttoria, della redazione della graduatoria e della liquidazione dei rimborsi.

E' quanto mai opportuno evidenziare l'ormai cronico ritardo con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico provvede a stanziare, per poi erogare, le somme che - tramite i Corecom - verranno poi accreditati alle emittenti.

E' corretto evidenziare che il Ministero ha leggermente anticipato la tempistica approvando il decreto 14 aprile 2017, registrato alla Corte dei Conti il successivo 11 maggio 2017, mediante il quale ha definito lo stanziamento destinato a rimborsare le emittenti radiofoniche e televisive locali per la trasmissione di messaggi autogestiti a titolo gratuito in campagne elettorali o referendarie nell'anno 2017. L'importo riconosciuto al Veneto, pari ad euro 113.747,76, è comunque sostanzialmente coincidente a quello dello scorso anno e, quindi, palesemente insufficiente tenuto conto che la nostra Regione sarà interessata anche dall'appuntamento referendario del 22 ottobre 2017.

Obiettivi

Per le consultazioni elettorali che si svolgeranno nel corso del 2018, il Corecom provvederà a curare le istruttorie volte al rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali che trasmetteranno i MAG.

a) Vigilanza nella materia della tutela dei minoriSituazione attuale

Con la Convenzione stipulata nel 2004 tra l'Agcom e il Corecom, a quest'ultimo sono state delegate diverse funzioni, tra le quali quella di vigilanza per il rispetto delle norme in materia di tutela dei minori nel settore televisivo locale.

In particolare, il Corecom deve verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 34, comma 2, del D.Lgs. n. 177 del 2005, da ultimo modificato con D.Lgs. n. 120 del 2012, secondo il quale le trasmissioni delle emittenti televisive e delle emittenti radiofoniche non devono contenere programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori e film vietati ai minori di anni 14, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione fra le ore 23,00 e le ore 7,00 o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell'area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi; qualora tali programmi siano trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, nel caso di trasmissioni radiofoniche devono essere preceduti da un'avvertenza acustica e, nel caso di trasmissioni televisive, devono essere preceduti da un'avvertenza acustica e devono essere identificati, durante tutto il corso della trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile.

Come risulta evidente, la valutazione di quanto possa nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori può essere oggetto di contestazione e per questo il Corecom si uniforma costantemente ad alcuni criteri appositamente predisposti dall'Agcom (deliberazione n. 23/07/CSP del 22 febbraio 2007, come integrata dalla successiva delibera n. 52/13/CSP del 3 maggio 2013), da rispettare per non incorrere nel divieto di trasmissioni di programmi contenenti scene pregiudizievoli per i minori. Il Corecom quindi si occupa di ricevere le segnalazioni, acquisire la registrazione oggetto di contestazione, visionarla e preparare una pre-istruttoria sommaria che viene trasmessa all'Agcom per il seguito del procedimento, che può terminare anche con un provvedimento sanzionatorio.

E' da rilevare che nel corso dell'anno 2017 non sono pervenute segnalazioni, rendendo quindi necessario la ripresa di un'attività divulgativa dei servizi offerti dal Corecom in questo settore.

Obiettivi

Con la delega dell'Autorità in materia di tutela dei minori relativamente alle trasmissioni e ai palinsesti delle emittenti locali che rientra, dal 2010, nella più ampia delega sul monitoraggio dell'emittenza locale, molti Corecom hanno promosso iniziative di monitoraggio, studio,

informazione e predisposizione di guide per i minori sull'uso appropriato di internet che ne sveli i rischi, i pericoli, ma soprattutto ne evidenzi le potenzialità creative e di sviluppo delle capacità comunicative e relazionali del minore.

Nel 2018 questo Comitato intende giungere all'obiettivo di ampliare l'offerta all'utenza, mediante l'attivazione di un servizio rivolto alla tutela della reputazione digitale degli utenti della Rete, *in primis* di quelli più giovani.

Allo scopo, sono già in corso contatti con il Corecom Lombardia, che ha avviato con successo un progetto pilota.

Inoltre, si intende realizzare – mediante l'utilizzo di pratici supporti informatici – una guida sui pericoli della Rete, da realizzare e divulgare unitamente a soggetti istituzionali quali l'Ufficio Scolastico Regionale e la Polizia postale e delle comunicazioni e con la collaborazione di associazioni e fondazioni che si occupino della tutela dei minori.

Inoltre, il Corecom continuerà a provvedere agli adempimenti previsti dalla legge, in materia di vigilanza per il rispetto delle norme in materia di tutela dei minori nel settore televisivo locale. A tale proposito, in vista anche dell'acquisizione delle funzioni in materia nell'ambito delle c.d. "seconde deleghe" che verranno conferite dall'AGCOM, il Comitato intende continuare la collaborazione intercorsa negli anni precedenti con gli Atenei veneti, in particolare valutando l'acquisizione e la realizzazione di progetti mediante i quali avvalersi di borsisti universitari per l'attività di monitoraggio delle trasmissioni televisive.

A tale proposito, in data 4-7 luglio 2017 è stata stipulata una convenzione con l'Università degli Studi di Padova volta alla realizzazione di attività di valutazione e analisi nell'ambito delle seguenti tematiche:

1) valutazione dell'impatto dei nuovi media (social network-Internet) su giovani studenti e docenti nel sistema scolastico regionale nonché attività di supporto organizzativo per la divulgazione in ambito scolastico degli esiti dell'indagine conoscitiva;

2) analisi delle buone pratiche regionali in materia di tutela dell'immagine e della reputazione dei minori sul web (web reputation), mediante l'analisi dello sportello implementato dal Corecom Lombardia (Sportello Web Reputation), del suo funzionamento ed efficacia e mediante uno studio di fattibilità nel contesto veneto.

A tale scopo, sono previste due linee di attività nell'ambito della tutela dei minori, articolate come di seguito precisato:

TUTELA MINORI nel sistema regionale dei media. (n. 1 assegnista per 12 mesi):

1) TUTELA MINORI NEI NUOVI MEDIA: *survey* su campione rappresentativo di giovani studenti e docenti e della Dirigenza scolastica regionale al fine di verificare l'allineamento culturale e professionale sui temi della tutela dell'immagine, della sicurezza e della reputazione dei minori sui nuovi media (social network-Internet). Attività di supporto organizzativo per la divulgazione in ambito scolastico degli esiti dell'indagine conoscitiva.

2) TRASFERIMENTO DI BUONE PRATICHE REGIONALI E STUDIO DI FATTIBILITÀ in materia di tutela dell'immagine e della reputazione dei minori sul web, in particolare analisi di fattibilità del trasferimento di una buona pratica: lo sportello implementato dal Corecom Lombardia (Sportello Web Reputation), analisi del suo funzionamento ed efficacia e studio di fattibilità nel contesto Veneto.

b) Diritto di rettifica

Situazione attuale

Allo stesso modo di quanto previsto per la vigilanza, così anche il diritto di rettifica (Legge n. 223/90) è una delle materie che sono state delegate al Corecom da parte dell'Agcom, a seguito della convenzione del 2004. Come ben descritto dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, il diritto di rettifica consiste nella facoltà da parte dei soggetti di cui siano state diffuse immagini o ai quali siano stati attribuiti atti, pensieri, affermazioni, dichiarazioni, contrari a verità di richiedere al concessionario privato o alla concessionaria pubblica la diffusione di proprie dichiarazioni di replica, in condizioni paritarie rispetto alle notizie pubblicate.

Le competenze del Corecom in materia di rettifica riguardano esclusivamente il settore radiotelevisivo regionale e non possono essere presentate al Corecom istanze di rettifica riguardanti il settore della carta stampata.

Come specificato dall'articolo 32 – *quinquies* del D. Lgs. 177/2005 il soggetto che ritenga lesi i propri interessi morali o materiali dovrà preliminarmente inoltrare la propria richiesta al concessionario radiotelevisivo pubblico (RAI -sede regionale) o all'emittente privata. Soltanto qualora tale rettifica non venga accolta, l'interessato potrà inoltrare la relativa istanza al Corecom competente. In tal caso, il Corecom procede alla verifica della fondatezza della pretesa e ordina all'emittente di rettificare quanto trasmesso. Nell'ipotesi in cui l'emittente non si conformi alla decisione del Corecom, quest'ultimo trasmette la relativa documentazione all'Agcom per l'eventuale irrogazione di sanzioni.

Obiettivi

Si valuteranno iniziative volte a rendere maggiormente conosciuta tale forma di tutela offerta dalla legge.

c) Conciliazione delle controversie tra gestori del servizio di telecomunicazioni e utenti in ambito locale

Situazione attuale

Per tutte le controversie in materia di comunicazioni elettroniche, inerenti al mancato rispetto delle disposizioni relative al servizio universale ed ai diritti degli utenti finali stabilite dalle norme legislative, dalle delibere dell'Agcom, dalle condizioni contrattuali e dalle carte dei

servizi, il cittadino-utente può esperire il tentativo di conciliazione presso il Corecom competente territorialmente, ai sensi degli articoli 3 e 4 della Delibera Agcom n. 173/07/CONS e s.m.i.

L'utente, contestualmente alla proposizione dell'istanza per l'esperimento del tentativo di conciliazione, ovvero nel corso della relativa procedura, può chiedere al Corecom l'adozione di provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuità dell'erogazione del servizio o a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte dell'operatore sino al termine della procedura conciliativa, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481.

In questo caso, il Corecom assegna all'operatore un termine non superiore a cinque giorni per la produzione di eventuali memorie e documentazione; entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, con atto motivato, il Corecom adotta un provvedimento temporaneo, ovvero rigetta la richiesta, inviando copia della decisione alle parti. Gli operatori interessati devono eseguire i provvedimenti adottati entro il termine in essi indicato. In caso di inottemperanza ai predetti obblighi, il Corecom informa tempestivamente la Direzione tutela dei consumatori dell'Autorità, comunicando gli esiti delle verifiche svolte. Nel corso del 2015, alla data dell'11 settembre 2015, risultano adottati n. 250 provvedimenti e inviate n. 20 segnalazioni di inottemperanza all'AGCOM.

Tab. 4						
VALORI DELLE CONCILIAZIONI CONCLUSE CON ACCORDO O PARZIALE ACCORDO						
(dal 01/01/2011 al 31/12/2016)						
Anno	Istanze pervenute	Istanze inammissibili	Udienze svolte	Indennizzi – rimborsi erogati	Storni effettuati	Totale importi pro utente
2011	2.077	5	2.790	€ 171.000,00	€ 275.000,00	€ 446.000,00
2012	2.500	10	2.182	€ 1.212.600,00	€ 236.550,00	€ 2.449.150,00 ¹
2013	2.495	10	1.703	€ 308.079,00	€ 432.461,00	€ 740.540,00
2014	2.931	5	2.379	€ 352.612,00	€ 721.380,00	€ 1.073.992,00
2015	3.465	3	2.580	€ 378.187,00	€ 846.226,00	€ 1.224.413,00
2016	4.036	7	3.368	€ 468.088,00	€ 1.200.801,00	€1.668.889,00

Fonte: Corecom Veneto

¹Nel corso del 2012 gli operatori hanno applicato, in via analogica anche alla fase di conciliazione davanti al Corecom (la c.d. prima fase), gli indennizzi previsti dalla Delibera Agcom n. 73/11/CONS (che prevede indennizzi maggiori rispetto a quelli previsti dalle Condizioni Generali di Contratto e dalle Carte dei Servizi che regolano il rapporto tra utente e compagnia telefonica).

Indennizzi e rimborsi: gli indennizzi sono quelli previsti dalle Condizioni Generali di Contratto e dalle Carte dei Servizi, mentre i rimborsi riguardano tutti i servizi non richiesti dall'utente ma che l'operatore ha comunque fatturato ed il cliente ha pagato. Nel caso dei rimborsi e degli indennizzi le somme sono state erogate tramite bonifico bancario, o tramite assegno o con accredito in fattura (il più delle volte la scelta è lasciata all'utente, tranne nei casi in cui specifiche esigenze tecniche dell'operatore impongono una determinata ed inderogabile modalità di pagamento).

Storni: trattasi di cifre che l'utente non ha pagato, contestandone la legittimità, e che l'operatore ha provveduto ad azzerare contabilmente, provvedendo a ritirare, a propria cura e spese, quando attivata, la procedura di recupero del credito affidata a società specializzate.

Tempi medi risposta: dalla presentazione del formulario UG all'udienza di conciliazione trascorrono, in media, circa 60 giorni.

Obiettivi

Grazie al nuovo Protocollo di Intesa stipulato in data 15 luglio 2016 con la Giunta regionale del Veneto, anche nel 2017 il Corecom continuerà a provvedere all'attività di conciliazione presso gli uffici dell'URP presenti in ciascun capoluogo di provincia, proseguendo in quel processo di decentramento, di maggior tutela e vicinanza al cittadino, nell'ottica di agevolare ulteriormente i cittadini-utenti nell'accesso ai collegi di conciliazione.

A tale indubbio successo, si contrappone però la sempre maggiore ritrosia di alcune compagnie telefoniche ad assicurare la propria presenza fisica alle udienze di conciliazione, per privilegiare invece l'effettuazione delle conciliazioni mediante conferenze telefonica, spesso comportanti maggiori difficoltà di carattere psicologica per l'utenza.

Il Comitato intende ottenere dalle compagnie un ripensamento nei confronti di tale atteggiamento. Inoltre, ci si propone di aggredire l'attuale giacenza di istanze in attesa della relativa udienza di conciliazione, mediante appositi accordi volte ad assicurare una maggiore presenza delle compagnie alle sedute convocare dalla competente unità operativa della struttura assegnata al Corecom.

Da ultimo, in vista anche dell'acquisizione delle funzioni in materia nell'ambito delle c.d. "seconde deleghe" che verranno conferite dall'AGCOM, il Comitato intende continuare la collaborazione intercorsa negli anni precedenti con gli Atenei veneti, in particolare valutando l'acquisizione e la realizzazione di progetti mediante i quali avvalersi di borsisti universitari per le attività relative alle controversie tra utenti e gli organismi di telecomunicazioni.

A tale proposito, si rinvia a quanto già esposto in precedenza alle pagine 5 e 6, alla voce Funzioni delegate dall'Agcom (c.d. seconde deleghe).

Inoltre, nel corso del 2018 si prevede l'avvio dell'applicativo PAU (Portale di Accesso Unico), fornito dall'AGCOM a tutti i Corecom per la gestione delle controversie.

Infine, il Corecom ha incaricato la struttura amministrativa di migliorare la propria attività reportistica al fine di monitorare lo stato delle giacenze dei formulari UG ancora da evadere; ciò al fine di ottenere una riduzione dell'attuale giacenza.

a) Vigilanza sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa in ambito locale

Situazione attuale

Secondo l'Accordo Quadro del 25 giugno 2003 tra l'AGCOM e il Corecom "Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni", al Comitato compete anche la "vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa in ambito locale".

Sulla base della normativa di settore, dettata dall'Agcom (delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010 e "Linee guida" di cui alla Nota AGCOM del 27 aprile 2011, prot. 19815), nel corso dell'anno 2015 il Corecom aveva innovato la modalità di effettuazione della vigilanza, provvedendo a richiedere, in ragione bimestrale, ai direttori di giornali e periodici locali le date nelle quali sia stata eventualmente effettuata la pubblicazione dei risultati di sondaggi come sopra specificati, con l'obiettivo di responsabilizzare e – al tempo stesso – coinvolgere le stesse testate giornalistiche in un rapporto collaborativo con il Corecom Veneto.

All'iniziale fase di collaborazione è seguita una minore collaborazione da parte delle testate; si valuterà quindi l'avvio di una diversa forma di vigilanza.

a) Comunicazione istituzionale (Legge 150/2000)

Compatibilmente con i vincoli di bilancio e i limiti introdotti nell'ordinamento dalle leggi nazionali e regionali², saranno rafforzati gli strumenti di comunicazione istituzionale del Corecom per promuovere la conoscenza delle opportunità offerte ai cittadini del Veneto.

Iniziative:

- campagna di comunicazione istituzionale mediante strumenti convenzionali (affissioni, emittenti radiotelevisive) e nella rete (banner web);
- realizzazione e diffusione di una «smart card» di presentazione delle principali attività del Corecom Veneto;
- realizzazione e diffusione di una «smart card» relativa ai rischi della Rete per i minori;
- si prevede la realizzazione di un convegno sul tema della «tutela della reputazione digitale (*web reputation*)», in esito all'attività di ricerca svolta in collaborazione con l'Università degli Studi di Padova.

b) Formazione

In vista del conferimento delle c.d. seconde deleghe, a favore del personale della struttura di supporto amministrativo alle attività del Corecom Veneto verrà effettuata da parte di AGCOM una specifica attività di formazione.

c) Informazione

Si prevede:

- istituzione di un Tavolo interistituzionale con Autorità, ordini professionali, associazioni e fondazioni, agenzie formative, per concorrere all'attività di prevenzione e gestione dell'informazione a tutela dei minori;
- avvio dello sportello di tutela della reputazione digitale degli utenti della Rete;
- attività di informazione alle emittenti radiotelevisive in materia di *par condicio* elettorale.

² Merita di essere evidenziato che i fondi assegnati dall'Agcom per la realizzazione delle attività delegate non sono soggetti a contingentamento, in quanto già contingentati "a monte".

- realizzazione di uno studio sul settore radiofonico locale del Veneto, che approfondisca in modo particolare la sostenibilità finanziaria delle emittenti e l'indotto del settore sul territorio, attuale e potenziale;
- attività di mappatura radio e tv locali (in collaborazione con Ispettorato Territoriale del MISE).

Tab. 5	
PREVISIONI FINANZIARIE	
Anno 2018	
Spese di funzionamento	
Stanziamiento	€ 134.000,00
Indennità del Presidente e dei 4 componenti il Comitato (12 mensilità)	€ 129.000,00
rimborsi spese per missioni del Presidente e dei 4 componenti del Comitato	€ 5.000,00
Spese per esercizio funzioni proprie	
Stanziamiento	€ 117.500,00
Servizio di monitoraggio elettorale	€ 35.000,00
Svolgimento dell'attività di gestione delle funzioni proprie del Corecom, previste dal Programma di Attività del Corecom per l'anno 2018	€ 82.500,00
Spese per esercizio funzioni delegate	
Stanziamiento	€ 238.362,00
Acquisizione e realizzazione del nuovo Centro per il monitoraggio delle emittenti televisive locali – Risorse annualità 2014 e 2015 a disposizione dell'Unità Sistema Informativo	€ 158.908,00
Svolgimento dell'attività di gestione delle funzioni delegate dell'AGCOM al Corecom, previste dal Programma di Attività del Corecom per l'anno 2018 nei limiti dello stanziamento assegnato dall'AGCOM	€ 79.454,00
ENTRATE	
Trasferimento dall'Agcom per l'esercizio di funzioni delegate	€ 238.362,00

Fonte: Corecom Veneto

Tab. 6 Personale a supporto dell'attività del Corecom (situazione al 15 settembre 2017)		
<i>Categoria professionale</i>	<i>Tipologia contrattuale</i>	<i>Nominativo</i>
Dirigente	T. IND.	Stefano Amadi
Funzionario titolare di P.O. "Coordinamento e gestione attività di conciliazione"	T. IND.	Alessandro Bidoli
Funzionario titolare di P.O. "Supporto tecnico-giuridico alle attività proprie e delegate del Corecom e gestione contratti"	T. IND.	Simonetta Vascellari
Funzionario titolare di P.O. "Supporto operativo Corecom e vigilanza radiotelevisiva"	IN COMANDO	Giorgio Marsiglio
Istruttore direttivo amministrativo (D2)	IN COMANDO	Barbara Ballarin
Assistente Amministrativo (C4)	T. IND.	Marina Meneghetti
Assistente Amministrativo (C4)	T. IND.	Tiziana Zara
Assistente Amministrativo (C3)	T. IND.	Andrea Zulian
Assistente Amministrativo (C2)	T. IND.	Elisabetta Cester
Assistente Amministrativo (C2)	T. IND.	Roberta Pettenello
Collaboratore (B5)	T. IND.	Alessia Rioda
Collaboratore (B4)	T. IND. P.T.	Marco Greggio
	Tot. unità in attività	12

Il personale della struttura che svolge attività di supporto tecnico-amministrativo alle attività del Corecom appartiene all'Ufficio Diritti della Persona, a propria volta incardinato nel Servizio per la comunicazione del Consiglio regionale del Veneto.

Va ricordato che, per effetto della convenzione sottoscritta il 15 luglio 2016 con la Giunta regionale (Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 42 del 30 giugno 2016; Deliberazione della Giunta regionale n. 1133 del 12 luglio 2016), per lo svolgimento in forma decentrata del servizio di conciliazione, il Corecom si avvale anche degli Uffici Relazioni con il Pubblico di Belluno, Padova, Verona, Vicenza, Rovigo e Treviso.

Nel corso dell'anno 2018 si prevede l'integrazione della dotazione organica per lo svolgimento dell'attività relativa alle c.d. seconde deleghe.



CCORECOM
Comitato Regionale per le Comunicazioni
VENETO

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018 E PREVISIONE FINANZIARIA

Stampato presso il Centro Stampa del Consiglio regionale del Veneto



CORECOM
Comitato Regionale per le Comunicazioni
VENETO

Via Poerio, n. 34

30171 Mestre-Venezia

tel. 041.2701650, fax 041.2701659

mail: corecom@consiglioveneto.it

PEC: corecom@consiglioveneto.legalmail.it

sito internet: <http://corecom.consiglioveneto.it/corecom/>